

Allegato "B" al N. 46099/24661 Rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

**Articolo 1 – Denominazione**

1.1. È istituita ai sensi dell'art. 14 ss. Cod. Civ., nonché del DLgs 117/2017, una fondazione denominata: "Fondazione Don Gino Rigoldi – Ente del Terzo Settore (ETS)".

1.2. La Fondazione è stata promossa per gli scopi e per lo svolgimento delle attività rispettivamente indicati agli art. 4 e 5 del presente Statuto, in quanto essi risultano coerenti allo spirito dell'opera di Don Gino Rigoldi e con l'obiettivo che gli stessi vengano così perseguiti nel corso del tempo.

La Fondazione, per espressa autorizzazione del diretto interessato, potrà mantenere nella propria denominazione il nome "Don Virginio Rigoldi" o sua abbreviazione; il diritto di utilizzo del nome da parte della Fondazione si estinguerà con lo scioglimento della stessa.

La Fondazione opererà come Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti della Legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 117/2017.

La Fondazione manterrà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione è apertistica e non costituisce un movimento politico.

**Articolo 2 – Sede e altri uffici**

2.1. La Fondazione ha sede legale in Milano (MI).

2.2. Il cambio di indirizzo, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale è posta la sede legale, non comporta una modifica statutaria; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.3. Il trasferimento della sede legale all'interno di altro Comune, diverso da quello indicato in Statuto, costituisce modifica statutaria.

2.4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività della Fondazione.

**Articolo 3 – Durata**

3.1. La Fondazione è istituita senza limiti di durata.

3.2. Lo scioglimento della Fondazione è disciplinato dalla legge e dal presente Statuto.

**Articolo 4 – Attività di interesse generale**

4.1. La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza e, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'inserimento lavorativo e persegue le proprie finalità di solidarietà sociale a servizio dei più poveri con particolare attenzione ai giovani e ai minori di ogni nazionalità, lingua e cultura, in stato di bisogno o comunque nella necessità di essere sostenuti nella loro progettualità per la

piena integrazione nella società e nel mondo del lavoro.

4.2. La Fondazione promuoverà e svilupperà, coerentemente con i fini istituzionali di cui al presente articolo, progetti formativi che valorizzino la persona umana, con particolare attenzione ai giovani e ai minori, anche sostenendo la pratica di opere di carità cristiana, a servizio dei più poveri e bisognosi.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come previste dall'art. 5 del DLgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- i.1) promuovere e realizzare opere ed iniziative per l'istruzione, la formazione, la cura ed il recupero di soggetti svantaggiati ed in stato di difficoltà sociale, familiare ed economica, di qualunque età, sesso e condizione, con particolare riferimento a giovani e minori;
- i.2) promuovere e sviluppare iniziative di educazione e formazione, valorizzando una forte presenza di volontariato e occasioni di gratuità e di liberalità, a servizio dei beneficiari delle varie attività svolte dalla Fondazione, in linea con i suoi scopi istituzionali;
- i.3) promuovere, sviluppare e svolgere attività di solidarietà e sviluppo sociale come, a titolo esemplificativo:
  - attività dedicate ai minori, finalizzate all'accoglienza di coloro che

evidenziano in particolare gravi problematiche o disagi familiari o sociali;

◦ attività a servizio di giovani in difficoltà, e rispettive famiglie, specie a rischio d'emarginazione o che abbiano comunque necessità di essere sostenuti nella loro progettualità;

◦ attività nel campo delle dipendenze da sostanze, materiali o immateriali, attraverso la prevenzione, il recupero e il sostegno di persone a rischio di dipendenza o in stato di dipendenza;

◦ attività finalizzate all'accoglienza di persone migranti e all'inclusione sociale di persone emarginate.

i.4) promuovere la realizzazione, eventualmente assumendone la gestione, di strutture e centri per lo svolgimento delle attività di cui sopra.

4.3 La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche con riferimento a quei Paesi individuati dal Consiglio di Amministrazione in cui la Fondazione possa perseguire e promuovere i propri scopi.

#### **Articolo 5 – Attività diverse**

5.1. La Fondazione, esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e a sostegno delle attività sopra indicate al precedente art. 4 e in ogni caso in modo non prevalente ma solo secondario, potrà:

a) promuovere e organizzare eventi con finalità di fund raising e/o di crowdfunding al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i partecipanti e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo;

b) promuovere e organizzare convegni, corsi e seminari, gruppi di lavoro per lo sviluppo, l'approfondimento e la formazione dei temi connessi agli scopi istituzionali della fondazione, diretti, in particolare, coloro che si occupano dell'educazione e della formazione dei giovani;

c) assumere iniziative volte alla divulgazione dei temi connessi agli scopi della Fondazione, anche mediante la pubblicazione di studi, ricerche, reports relativi all'attività della Fondazione, libri e ogni altro supporto mediatico;

d) procedere all'istituzione e all'erogazione di premi e borse di studio a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari con espressa e tassativa esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

e) promuovere e sostenere la ricerca specialistica, anche in collaborazione con istituti d'istruzione e di specializzazione, di ogni ordine e grado, pubblici o privati.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, che la Fondazione potrà svolgere, è il Consiglio di Amministrazione.

5.2. La Fondazione si impegna ad attivare forme di collaborazione con l'Associazione Comunità Nuova Onlus ( CN ), CF: 80142430158 e con BIR ODV, CF: 97243500150 oltreché di sostenere le suddette organizzazione con contributi economici per la realizzazione di attività ritenute coerenti con i propri fini istituzionali. La Fondazione potrà svolgere le proprie attività

anche mediante forme di collaborazione con altri enti pubblici e/o privati (fondazioni, associazioni riconosciute o non) aventi scopi istituzionali corrispondenti o complementari a quelli della Fondazione o (di seguito, gli Enti ) a tal fine individuati dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione potrà sostenere l'attività svolta dagli Enti, in particolar modo quando rivolta ai minori, ai giovani, ai tossicodipendenti e ai migranti, assumendo le iniziative ritenute opportune coerentemente i propri fini istituzionali e, in tale esclusivo ambito, erogare contributi o effettuare erogazioni di danaro a supporto di singoli progetti che siano strumentali o funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere le proprie attività anche mediante forme di collaborazione con l'Associazione Comunità Nuova Onlus ("CN"), CF: 80142430158 e con BIR ODV, CF: 97243500150, e con altri enti pubblici e/o privati (fondazioni, associazioni riconosciute o non) aventi scopi istituzionali corrispondenti o complementari a quelli della Fondazione o (di seguito, gli "Enti") a tal fine individuati dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione potrà sostenere l'attività svolta dagli Enti, in particolar modo quando rivolta ai minori, ai giovani, ai tossicodipendenti e ai migranti, assumendo le iniziative ritenute opportune coerentemente i propri fini istituzionali e, in tale esclusivo ambito, erogare contributi o effettuare erogazioni di danaro a supporto di singoli progetti che siano strumentali o funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

5.3. La Fondazione può collaborare ad iniziative pubbliche o private e con altri enti, in qualsiasi forma giuridica costituiti od organizzati, che operino con analoghi scopi, in Italia o all'estero e può stabilire opportune forme di collegamento, partecipazione e collaborazione.

La Fondazione potrà pertanto addivenire ad ogni opportuno accordo o convenzione con enti e persone, fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano interessi simili agli scopi ed alle attività della Fondazione.

La Fondazione, per un più efficiente svolgimento delle attività di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto, potrà istituire fondazioni o partecipare ad associazioni o società, purché dette iniziative siano non prevalenti e strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà partecipare a bandi di gara indetti da Enti Pubblici o Privati.

#### **Articolo 6 - Volontario e attività di volontariato**

6.1 Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli 4 e 5 del presente Statuto, la Fondazione potrà avvalersi di volontari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 del DLgs 117/2017.

### TITOLO II

#### PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

#### **Articolo 7 - Patrimonio**

7.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni apportati dal fondatore,
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione destinati ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquisiti a tale scopo secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
- da contributi di qualsiasi forma concessi da fondatori, promotori e partecipanti;
- dagli avanzi di gestione delle attività di interesse generale e delle attività svolte dalla Fondazione nei limiti e termini di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 8 - Esercizio finanziario e bilancio**

8.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

8.2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione; provvede inoltre a formare il bilancio sociale. Bozza del bilancio di esercizio deve essere comunicata in tempo utile per consentirne un esame approfondito, all'Organo di Controllo e al Comitato di Garanzia per le eventuali osservazioni.

Nella relazione di missione il Consiglio di Amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio può essere adottata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

8.3. La Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

8.4. Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio di Amministrazione, entro il mese di febbraio dell'anno in corso, il bilancio preventivo per il successivo anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone anche un piano strategico degli obiettivi pluriennali da perseguire che deve essere sottoposto alla approvazione del Comitato di Garanzia.

#### **Articolo 9 – Libri sociali**

9.1. Oltre alle scritture contabili obbligatorie, la Fondazione dovrà tenere:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Garanzia, dal quale dovranno anche risultare i nomi di coloro che, tempo per tempo, compongono detto Comitato, con relativi recapiti aggiornati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- d) il libro di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali obbligatori sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI**

#### **Articolo 10 – Organi della Fondazione**

10.1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione

- b) il Presidente
- c) il Comitato di Garanzia
- d) il Direttore Generale
- e) l'Organo di controllo

10.2. Tutte le cariche (ad eccezione del Direttore Generale) si presumono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese o differente pattuizione.

### **Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione.

Esso è composto da un numero dispari variabile di componenti da tre a nove, tutti nominati dal Comitato di Garanzia.

11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, cioè fino alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.

11.3 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente il Comitato di Garanzia.

11.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il compimento di atti che comportano disposizione a qualunque titolo di beni immobili richiede necessariamente il parere favorevole vincolante del Comitato di Garanzia.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. predisporre i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle linee guida e di indirizzo predisposte dal Comitato di Garanzia;
- b. predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione
- c. individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei relativi responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- d. predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
- e. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale; bozza del bilancio preventivo dovrà essere trasmessa al Comitato di Garanzia almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione, affinché il Comitato di Garanzia possa prenderne visione e verificare che sia in linea con le linee guida e d'indirizzo della Fondazione;
- f. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g. deliberare in merito alla disposizione del patrimonio immobiliare; questa deliberazione deve essere ratificata dal Comitato di Garanzia;
- h. deliberare eventuali modifiche statutarie che devono essere ratificate dal Comitato di Garanzia;
- i. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio che deve essere ratificato dal Comitato di Garanzia;
- l. nominare il Direttore Generale;
- m. nominare al proprio interno Amministratori Delegati per il componimento di attività determinate.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno

(per consentire quantomeno l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nonché del bilancio sociale) su iniziativa del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del membro più anziano, ovvero su richiesta proveniente da un terzo dei suoi componenti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non che deve avvenire con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (all'indirizzo dallo stesso comunicato) e deve essere inviata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal membro più anziano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio

11.7 Il Consiglio di Amministrazione delibera in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

#### **Articolo 12 - Presidente della Fondazione**

12.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato di Garanzia fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

12.3 Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

#### **Articolo 13 - Comitato di Garanzia**

13.1 Il Comitato di Garanzia è formato inizialmente dalle persone nominate dal Consiglio Direttivo

Fanno parte di diritto del Comitato di Garanzia coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e non fanno più parte del Consiglio di Amministrazione. È in facoltà del Comitato di Garanzia di cooptare altri componenti con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) dei suoi membri.

Tutti i componenti restano in carica a vita, salvo morte, recesso, o sopravvenuta incapacità.

Il Comitato di Garanzia si riunisce almeno una volta all'anno per determinare e verificare le linee guida e di indirizzo della Fondazione.

Esso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti.

Può eleggere nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita a chi presiede l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto su apposito Libro.

13.2 Il Comitato di Garanzia è il custode ed il garante delle finalità istituzionali della Fondazione.

Al medesimo spettano le seguenti competenze:

- a) determinare le linee guida e d'indirizzo della Fondazione alle quali si conformerà il Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente della Fondazione, nonché i membri dell'Organo di controllo e di revisione;
- c) ratificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo di beni immobili;
- d) prendere visione della bozza del bilancio preventivo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, suggerendo eventuali modifiche, con facoltà di proporre modifiche o rettifiche qualora lo stesso non sia in linea con le linee guida e d'indirizzo della Fondazione; in caso di mancato recepimento o disaccordo sulle modifiche richieste, il Comitato di Garanzia deciderà in merito alle azioni da intraprendere, che potranno comportare anche la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) ratificare le deliberazioni di modifica di statuto e quelle che determinano lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della Fondazione.

13.3 Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Alle riunioni del Comitato può essere inviato a partecipare, con funzioni informative e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.4 La posizione di membro del Comitato di Garanzia è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14 - Direttore Generale**

14.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori del proprio organico, fra persone di comprovate qualità e competenze in relazione all'attività della Fondazione, e deve essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, i poteri e le facoltà che in base a questo Statuto spettano al Direttore Generale devono essere dal medesimo esercitate nell'interesse della Fondazione in quanto e nella misura in cui sono affidate al medesimo dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 Su indirizzo del Presidente, il Direttore Generale istruisce le proposte relative alla programmazione delle attività della Fondazione e agli altri



argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Il Direttore Generale è responsabile della struttura operativa ed esercita i poteri di gestione ordinaria delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, ispirandosi ai principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

In particolare:

- a) rappresenta la Fondazione, nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio;
- b) dirige e coordina, nel quadro dei programmi approvati e con vincolo di bilancio, l'attività della Fondazione, destinando a questo scopo le risorse umane, finanziarie e organizzative assegnategli;
- c) partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- d) è responsabile dell'amministrazione dei fondi affidatigli e ha la responsabilità tecnica della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e del bilancio sociale;
- e) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) decide sulla disposizione e l'assunzione del personale, nonché sull'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro; sottoscrive per conto della Fondazione tutti i contratti relativi all'assunzione di personale ed alla stipula di collaborazioni; esercita per conto della Fondazione i poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro nei confronti del personale;
- g) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- h) può conferire delega a terzi per singoli atti di sua competenza.

#### **Articolo 15 - Organo di controllo e revisione**

15.1 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito da chi lo nomina.

L'Organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; in tal caso, almeno due componenti effettivi ed uno supplente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

15.2 Esso resta in carica, per tre esercizi, cioè fino alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

15.3 L'Organo di controllo è nominato dal Comitato di Garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alla Legge.

15.4 I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

15.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti delibera a maggioranza dei presenti. L'organo di controllo si riunisce trimestralmente.

Le riunioni dell'Organo di controllo possono svolgersi anche con modalità

non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita a chi presiede l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di controllo.

15.6 L'Organo di controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15.7 All'Organo di controllo può essere affidata la revisione dei conti qualora non vi sia un revisore.

15.8 I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto ad un compenso determinato da chi lo nomina.

#### **Articolo 16 - Requisiti di onorabilità**

16.1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal Codice Civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

16.2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decadenza del soggetto dalla carica stessa.

#### TITOLO IV

#### SCIoglimento, RINVIO

#### **Articolo 17 – Scioglimento**

18.1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del DLgs 117/2017, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La devoluzione del patrimonio è efficace solo una volta acquisito il parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del DLgs 117/2017.

#### **Articolo 18 – Rinvio**

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al DLgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto in esse non previsto e ove compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to VIRGINIO RIGOLDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.  
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale